

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

40° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 8
BORDON, <i>sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	3, 5
BRIGNONE (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	8
BUCCIERO (AN)	4, 5
ROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	7, 8

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Bucciero:

BUCCIERO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il decreto-legge n. 117 del 6 maggio 1997, convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, stabilisce che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministro per i beni culturali adotti un piano straordinario teso all'installazione, all'adeguamento e alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, bibliografico ed archivistico;

che l'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge recita che «agli interventi del piano succitato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237», le quali stabiliscono che «... il Ministro per i beni culturali e ambientali... approva entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie...»;

rilevato che con circolare n. 2249 del 22 maggio 1997, in attuazione del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, per la realizzazione degli interventi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237,

si chiede di sapere:

per quale ragione la circolare n. 2249 fissi al 30 giugno 1997, cioè con ampio anticipo, la data entro cui le amministrazioni periferiche debbano far pervenire le richieste di contributo;

per quale ragione il Ministro in indirizzo non abbia ritenuto di dover emanare una circolare di modifica alla circolare n. 2249 che tenesse conto delle modificazioni apportate con la legge di conversione n. 203 del 1997 al decreto-legge n. 117 del 1997;

se non si ritenga che così sia stato adottato un comportamento discriminatorio nei confronti di quelle strutture che, presa visione della legge di conversione n. 203 del 1997, abbiano formulato le rispettive richieste di contributo sulla base delle modificazioni introdotte dal Parlamento;

se non si ritenga di dover temporaneamente bloccare l'attuazione della citata legge di conversione n. 203 del 1997 al fine di prorogare i termini stabiliti con la circolare n. 2249 del 1997 e dimostrare così la volontà di voler tener conto delle modifiche approvate dal

Parlamento in fase di dibattito per la conversione in legge del decreto-legge n. 117 del 1997.

(3-01314)

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. I rilievi mossi, tramite l'interrogazione parlamentare, dal senatore Bucciario vertono sostanzialmente su due punti. Il primo riguarda la ristrettezza del termine entro il quale gli istituti centrali e periferici del Ministero devono far pervenire ai rispettivi uffici centrali proposte di interventi straordinari, da realizzare per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, bibliografico e archivistico. Come si ricorderà, la circolare n. 2249, cui si riferisce l'interrogante, fissa questo termine al 30 giugno 1997. Il secondo punto attiene all'impossibilità, derivante dal rispetto del termine anzidetto, di tener conto delle modifiche introdotte dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 6 maggio 1997. Di conseguenza l'interrogante chiede di prorogare il termine previsto dalla circolare n. 2249.

In ordine al primo rilievo, si fa presente che la fissazione del termine (che è di natura meramente ordinatoria) per la presentazione delle proposte da parte degli uffici del Ministero al 30 giugno 1997 – in effetti estremamente ravvicinato – è dovuta alla necessità di adottare il Piano straordinario di interventi, predisposto sulla base delle anzidette proposte, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi al 6 luglio 1997, così come prevede l'articolo 1 del decreto stesso. Il termine del 30 giugno 1997 è correlato quindi alla necessità di rispettare la scadenza del 6 luglio 1997. Il richiamo all'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, non inficia d'altronde le scadenze temporali previste dalla circolare sopra richiamata.

Per quanto riguarda il secondo rilievo avanzato dall'interrogante, si ritiene che le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge, non avendo innovato sostanzialmente l'originario provvedimento legislativo, non abbiano inciso sul complesso di proposte avanzate precedentemente alla conversione, e quindi prima del giugno 1997. La modifica principale introdotta dalla legge di conversione è infatti quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, laddove è stato precisato che qualora gli interventi abbiano ad oggetto beni appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, già previsti peraltro nel testo del decreto, essi devono avvenire in conformità all'intesa fra Stato e Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti stessi.

Peraltro, una eventuale proroga del termine indicato dalla circolare in questione ritarderebbe la predisposizione del Piano di interventi che, in ragione della materia trattata, richiede invece, come è ovvio, una rapida adozione.

Per tali motivazioni, che ho cercato di riassumere molto succintamente, non si ritiene quindi, pur comprendendo le ragioni che hanno

spinto il senatore Bucciero a presentare questa interrogazione, di modificare il testo della circolare n. 2249, già emanata.

BUCCIERO. Mi dichiaro – usando una espressione rituale – totalmente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario. Questa Commissione ricorderà che io rinunciai alla discussione di un disegno di legge da me presentato riguardante la tutela del patrimonio librario, che fu poi dichiarato assorbito nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 117, accontentandomi di presentare un emendamento al decreto stesso, che ebbe il parere favorevole sia della relatrice sia del rappresentante del Governo, che era in quell'occasione il sottosegretario La Volpe. L'emendamento a mia firma, che fu approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 117, tendeva a introdurre – laddove si parla di Piano straordinario teso alla installazione o all'adeguamento degli impianti di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico, bibliografico e archivistico – un riferimento specifico all'utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico.

Mi chiedo allora perchè la circolare n. 2249 non abbia tenuto conto di questa importante modifica apportata dal Parlamento al testo originario del decreto-legge. Posso anche comprendere che la circolare mirasse ad accelerare i tempi. Tuttavia mi amareggia il rifiuto da parte del Governo, anche in questa sede, di emettere una nuova circolare che operi indispensabili aggiustamenti per tener conto di tutte le modifiche apportate al decreto-legge n. 117 in sede di conversione.

A mio avviso, in primo luogo sarebbe stato opportuno che il Governo tenesse conto delle modifiche intervenute, anche perchè la fissazione di tempi così brevi per la predisposizione dei necessari adempimenti alimenta il sospetto – il Governo me lo deve consentire – che si intendano privilegiare i soggetti pubblici, cioè tutti gli uffici che conoscevano in anticipo le intenzioni del Governo circa la imminente emanazione del decreto, e che quindi si sono attrezzati per tempo. Dovrei altrimenti pensare che la burocrazia del nostro paese è una delle più efficienti del mondo, mentre tutti possono constatare che la nostra burocrazia ha tempi lentissimi, di cui ciascuno di noi si lamenta.

Come potevano i privati, che ovviamente nulla sapevano circa l'intenzione del Governo di emanare questo decreto, raccogliere in pochissimi giorni tutta la documentazione necessaria per accedere ai contributi, allegare cioè alla richiesta – come dispone la circolare – un progetto dell'impianto di prevenzione, descrivere i beni, preventivare la spesa, attestare la proprietà di questi beni? Se questo può essere facile per un ufficio pubblico, non lo è per il privato che, preso alla sprovvista dal decreto, non è stato in grado di utilizzare questa normativa di tutela del patrimonio bibliografico.

Non dimentichiamo che il patrimonio culturale italiano non è solo in mani pubbliche ma anche in mani private; queste ultime sono a volte in una condizione più debole e hanno maggiormente bisogno di tutela. Nella mia ingenuità, pensavo che il provvedimento del Governo tendesse anche a tutelare i privati; invece non è così.

La citata circolare, inoltre, non ha tenuto conto della modifica specificatamente apportata dal Parlamento, tesa a prevedere per il patrimonio bibliografico i sistemi antitaccheggio; la circolare, infatti, si riferisce soltanto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ai sistemi antincendio nelle biblioteche e negli archivi e agli impianti elettrici, ma – ripeto – ha totalmente pretermesso i sistemi antitaccheggio.

Chiedo pertanto al Governo come si possa affermare che è impossibile emanare una nuova circolare che tenga conto di una decisione assunta dal Parlamento. Considero questo rifiuto del Governo come un'offesa al Parlamento! Mi sembra di essere stato piuttosto chiaro, quindi non credo di avere altro da aggiungere.

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Se il collega Bucciero lo permette, vorrei fare una precisazione rispetto ad una osservazione da lui svolta.

Ricordo che la data del 6 luglio 1997 (cioè 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117) è connessa ad una scadenza di legge, e proprio per rispettarla è stato necessario fissare un termine che fosse ad essa precedente.

Rilevo inoltre, pur con tutti i dubbi che ho sempre nutrito sul fatto che nel nostro paese si sia riusciti a differenziare le date in ordinatorie e perentorie (termini, peraltro, molto discutibili), che sia la scadenza interna, del Ministero, che quella prevista per legge appaiono dichiaratamente ordinatorie: pertanto – lo dico affinché ci si possa comprendere meglio – non accade nulla di drammatico se poi qualcuno non le rispetta!

BUCCIERO. Il problema resta perchè i soggetti privati, così come quelli pubblici (mi riferisco, in particolare, alle biblioteche che ho contattato personalmente), quando hanno preso visione del termine fissato dalla citata circolare, hanno rinunciato ritenendo di non poter rientrare comunque nei tempi previsti.

Chi potrebbe dare un'interpretazione del termine ordinatorio o perentorio? Se si presenta la richiesta e si è esclusi, bisogna fare il ricorso? In questo caso, il Governo non ha certamente tutelato coloro i quali sono rimasti esclusi.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Brignone:

BRIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che il Ministro in indirizzo ha ripetutamente dichiarato che non avrebbe consentito altre sperimentazioni prima dell'approvazione della riforma della scuola nel suo insieme e che tutte le sperimentazioni, non ancora divenute d'ordinamento, sono da intendersi ad esaurimento dall'anno scolastico 1997-98;

che nel progetto di riforma dei cicli scolastici il Ministro in indirizzo dichiara di voler anticipare per via amministrativa la riforma stessa prima dell'*iter* legislativo parlamentare solo sulla base di consultazioni;

che il progetto di riforma dello Stato presentato dal senatore D'Onofrio in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali prevede l'assegnazione delle competenze sulla scuola alle regioni,

l'interrogante chiede di sapere:

in che considerazione il Ministro in indirizzo tenga i lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, avendo già assegnato ad alcune scuole un progetto di sperimentazione a partire dall'anno scolastico 1997-98 sulla base di una consultazione non esaurita sul suo progetto di riforma;

se corrisponda al vero che tali progetti sperimentali siano stati assegnati solamente a scuole (statali) i cui capi d'istituto appartengono ad un sindacato confederale.

(3-01074)

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, innanzi tutto voglio precisare che i progetti di sperimentazione non devono essere intesi nella maniera «classica».

BRIGNONE. Conosco benissimo il problema della sperimentazione, forse meglio di chiunque altro in questa Commissione!

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avendo la legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuito l'autonomia didattica e organizzativa alle scuole, in attesa della sua piena realizzazione attraverso i relativi regolamenti attuativi, il Ministro ha autorizzato, su *input* delle scuole stesse e dei consigli di classe e con il coinvolgimento dei genitori, che venissero attuate esperienze, che non sono puramente *ex novo*, ma vanno nella direzione delle cosiddette «sperimentazioni Brocca». Si tratta di esperienze che prefigurano in qualche modo l'attuazione dei suddetti regolamenti d'autonomia, sulla base di quanto immaginiamo avverrà in concreto nelle scuole: è stata, pertanto, una sorta di anticipazione che a noi è sembrato opportuno consentire, su richiesta delle scuole, affinché venisse verificata in concreto, accettata e perfino recepita nei regolamenti che ci apprestiamo ad emanare, un'esperienza concreta inserita nel filone del provvedimento sulle autonomie recentemente approvato.

Questa è una sintesi dell'analitica risposta redatta dagli uffici del Ministero all'interrogazione presentata dal senatore Brignone, che metto a disposizione dell'interrogante e alla quale rimando per tutti gli ulteriori dettagli (il tipo di orario, l'elaborazione della Commissione dei saggi, il coinvolgimento costante delle scuole e così via), perchè sicuramente nulla è stato imposto.

BRIGNONE. Anche se l'interrogazione da me presentata, in realtà, riguarda più argomenti, effettivamente ho richiesto una risposta in particolare su questo aspetto, perchè mi è stata sollecitata da tutti i presidi delle scuole: questi ultimi, infatti, mi hanno segnalato l'attivazione di sperimentazioni, che ora vengono definite esperienze.

In realtà, nell'interrogazione si fa riferimento alla funzione della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in rapporto alla quale effettivamente è emersa – non soltanto per me, ma per tutte le forze politiche rappresentate in codesta Commissione – una questione importante, soprattutto in merito al provvedimento riguardante il fondo per l'offerta formativa: troppe volte infatti ci troviamo di fronte a riforme, magari condotte per via amministrativa, che «scavalcano» la possibile funzione della Commissione, che è determinante e non soltanto consultiva, *a posteriori*. Certamente non mi sono espresso contro il fondo per l'offerta formativa perchè, in un contesto in cui le spese correnti rappresentano la quasi totalità di quelle sostenute per la scuola, mi ritengo chiaramente soddisfatto quando si riesce ad ottenere uno stanziamento di quell'entità. Però è anche vero che nell'articolo 1 del provvedimento istitutivo del fondo il senatore Pera – ma non soltanto lui – ha ravvisato ben 12 o 13 diverse competenze di spesa, che io ho analizzato approfonditamente, di cui 5 o 6 fanno riferimento alla riforma del riordino dei cicli scolastici e ad altre previsioni legislative; pertanto, non dovevano essere poste tutte insieme, senza seguire un ordine logico. Ricordo, peraltro, che presentai proposte emendative tese innanzi tutto a ricostruire l'ordine logico e le priorità negli investimenti; tutto invece veniva demandato al Ministro, che avrebbe emanato i relativi decreti attuativi.

Avrei voluto – ripeto – soltanto fissare criteri fondamentali e priorità: mi pare che la competenza in merito della Commissione sia indiscutibile.

In secondo luogo, vi è la questione della sperimentazione. Tutti conosciamo la storia della sperimentazione nella scuola italiana, dalle maxi-sperimentazioni fino ai 12 progetti assistiti; sappiamo anche che le maxi-sperimentazioni comportarono situazioni paradossali e assurde; sappiamo altresì che molte sperimentazioni furono affidate a scuole non statali semplicemente per difendere – così come attraverso altri «cavilli burocratici» – la permanenza di quelle scuole, anche in assenza di una sufficiente consistenza numerica degli alunni. Io stesso, ad esempio, ho assistito alla sperimentazione di un «liceo artistico ad indirizzo artistico»: ma cosa può significare una tale dizione? In qualità di presidente della commissione per gli esami di maturità, mi trovai di fronte a questa sperimentazione che chiaramente era stata attivata per difendere una situazione in realtà indifendibile. Non sto formulando giudizi di merito sulla scuola o su questo specifico istituto. Era giusto che la sperimentazione fosse governata e indirizzata perchè dai progetti assistiti dovevano emergere indicazioni spendibili nel riordino dei cicli scolastici. È chiaro che si prevede una autonomia da realizzare in molti anni; è altresì evidente che ci sono scuole, presidi e consigli di istituto più attivi rispetto ad altri, ma è anche vero che sono state inviate al Ministero molte richieste di sperimentazione.

Vorrei sapere con quale criterio il Ministero ha accolto alcune richieste, ritenendo che fossero esperienze e non sperimentazioni che prefigurano l'autonomia, mentre ha considerato le altre sperimentazioni

vere e proprie. Potrei portare esempi numerosi di richieste di attivazione di sperimentazioni che prefigurano l'autonomia.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Brignone, come si dice nella risposta che ho in precedenza riassunto, «al fine di realizzare tale sperimentazione, che, lo si sottolinea, non è attuativa di un progetto già definito in tutte le sue parti, ma espressamente mirata alla produzione e socializzazione di esperienze metodologiche avanzate, si sono invitate scuole che già avevano maturato al riguardo importanti pregresse esperienze di ricerca in collaborazione con l'Amministrazione, cercando peraltro di rispettare una equilibrata distribuzione territoriale». In altre parole, il Ministero ha privilegiato gli istituti che avevano in passato dato prova delle necessarie capacità, cercando di rispettare un'equa distribuzione territoriale e senza preferire alcuna sigla sindacale.

BRIGNONE. Le chiedo allora, onorevole Sottosegretario, di poter avere un elenco delle scuole che sono state autorizzate e anche la loro distribuzione sul territorio nazionale.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come le ho detto, si è cercato di rispettare un'equa distribuzione territoriale. In ogni caso le fornirò quanto prima l'elenco delle sperimentazioni autorizzate.

Chiedo al Presidente che possa essere allegata al resoconto stenografico odierno il testo integrale della risposta scritta all'interrogazione, che affronta in modo puntuale tutte le questioni sollevate dal senatore Brignone.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la pubblicazione del testo integrale della risposta alla interrogazione 3-01074 in allegato al resoconto stenografico della seduta.

Lo svolgimento di interrogazioni è così concluso.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

Testo integrale della risposta all'interrogazione 3-01074

I numerosi processi di innovazione introdotti negli ultimi anni (interventi didattici educativi integrativi, progetto di istituto, carta dei servizi, eccetera) hanno evidenziato una crescente difficoltà da parte delle scuole a realizzare le modifiche dell'organizzazione della didattica necessarie per aderire meglio alle diversificate esigenze dell'utenza e alle nuove domande di formazione, che non si limitano più alla trasmissione dei saperi, più o meno stabili, ma coinvolgono l'esigenza di promuovere l'orientamento, la motivazione e la progettualità individuale del singolo alunno.

Appare infatti sempre più evidente che l'attuale rigidità dei programmi - che codificano una volta per tutte e in maniera uniforme i curricoli formativi dei diversi indirizzi di studio - non consente di introdurre quegli elementi di flessibilità ormai indispensabili per arricchire, differenziare e «personalizzare» gli obiettivi formativi che una scuola attenta all'utenza deve porsi.

Va sottolineato, inoltre, che la stessa possibilità di mobilità degli studenti tra i diversi tipi di istituto e tra i diversi sistemi formativi (statale e regionale) richiede un'organizzazione di tipo modulare dei percorsi formativi, con la chiara definizione, per ogni disciplina, degli obiettivi di apprendimento attesi (mappe delle competenze e abilità), degli *standard* nazionali da raggiungere e dei «nuclei fondanti» di ciascun percorso formativo.

In tale quadro evolutivo si è inserito l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, nell'attribuire l'autonomia didattica e organizzativa alle scuole, prevede al comma 9 la possibilità dell'offerta di insegnamenti «opzionali, facoltativi o aggiuntivi..., fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali per ciascun tipo di indirizzo di studio».

Consegue da quanto precede l'esigenza di ridefinire in termini più contenuti il curricolo nazionale di ciascun indirizzo, di definirne gli aspetti fondamentali e di aprire spazi di flessibilità per attività opzionale, facoltativa o aggiuntiva, anch'esse di natura curricolare.

In questa prospettiva, e in vista dell'elaborazione dei regolamenti attuativi dell'autonomia scolastica, l'Amministrazione, attesa la complessità delle questioni sottese all'autonomia medesima, ha ritenuto di aprire un limitato circuito di scuole (81 istituti professionali, 64 istituti tecnici, 18 licei classici, 5 licei artistici) nel quale realizzare un serio confronto e una approfondita riflessione circa le concrete modalità di realizzazione di una didattica più flessibile.

Il quadro di riferimento generale recepisce alcune indicazioni formulate dalla commissione dei saggi soprattutto nel senso di una forte motivazione all'apprendimento e di un alleggerimento del carico curricolare e tiene conto dei risultati acquisiti attraverso le sperimentazioni

fin qui attuate e soprattutto fa proprie le esigenze largamente avvertite tra gli istituti.

I paletti progettuali proposti alle scuole per una sperimentazione in tal senso sono i seguenti:

programmi di studio che prevedano una scelta e una riduzione dei contenuti disciplinari in favore dell'approfondimento metodologico e culturale;

accettazione della logica degli *standard* disciplinari;

identificazione degli *standard* generali per le discipline inserite nei quadri orario;

computo degli spazi orari disciplinari su base annua;

presenza di una quota di variabilità reciproca fra le discipline;

apertura verso possibili accorpamenti disciplinari nella prospettiva della modularità;

apertura verso il sistema dei debiti e dei crediti formativi;

attenzione, nell'ambito della didattica, all'utilizzazione di una pluralità di strumenti educativi.

La individuazione dei modelli curriculari *standard* dei diversi indirizzi viene realizzata, all'interno del sistema dei paletti progettuali, in modo congiunto per quanto riguarda le discipline dell'area di equivalenza e separatamente per le discipline di indirizzo.

Al fine di realizzare tale sperimentazione, che, lo si sottolinea, non è attuativa di un progetto già definito in tutte le sue parti, ma espressamente mirata alla produzione e socializzazione di esperienze metodologiche avanzate, si sono invitate scuole che già avevano maturato al riguardo importanti pregresse esperienze di ricerca in collaborazione con l'Amministrazione, cercando peraltro di rispettare una equilibrata distribuzione territoriale.

Nell'individuazione delle scuole non è stata privilegiata alcuna sigla sindacale.

I presidi di tali scuole hanno partecipato direttamente alla definizione degli obiettivi e dei «paletti» della sperimentazione e si sono detti disponibili a promuovere formali delibere e adesioni da parte delle scuole.

I decreti di autorizzazione alla sperimentazione sono stati quindi emessi previa acquisizione di formali delibere da parte dei collegi dei docenti e dei consigli di istituto con specifico consenso della componente genitori.

Quanto ai contenuti, si precisa che, proprio per le finalità sostanzialmente metodologiche dell'iniziativa, si è fatto riferimento agli attuali contenuti delle sperimentazioni già in atto presso le scuole chiamate a collaborare, sperimentazioni che attengono sostanzialmente al progetto Brocca.

Tali contenuti saranno ovviamente «ritarati» dalle scuole in relazione ai nuovi quadri orario ed alla finalità di tradurre gli attuali curricoli per contenuti in curricoli per obiettivi, *standard* e nuclei fondanti. Pur in una chiara definizione delle «terminalità quinquennali» – che restano quelle degli attuali indirizzi sperimentali – particolare attenzione viene

rivolta al «biennio» al fine di verificare, tra l'altro, l'efficacia dell'orientamento e del riorientamento degli alunni che si spostano dal biennio di un indirizzo ad un altro.

A tal fine, anche nella prospettiva del riordino dei cicli scolastici, si è evidenziata un'area comune tra le scuole dell'ordine classico, scientifico, linguistico e magistrale ed un'area di «equivalenza» tra le scuole dei diversi ordini di istruzione secondaria superiore.

Saranno le stesse scuole che aderiscono spontaneamente al progetto a definire le classi di concorso individuate per ogni disciplina nel singolo progetto di lavoro, tenendo conto ovviamente delle risorse professionali e delle disponibilità accertate.

Si sottolinea inoltre che l'orario medio settimanale delle lezioni (30 ore per l'istruzione classica-scientifica, 33 ore per l'istruzione tecnica, 34 ore per l'istruzione professionale, 34 ore per l'istruzione artistica), che presenta quote di variabilità a progettazione di istituto, comporta una riduzione del tempo-scuola: nel settore professionale da 40 ore settimanali rigidamente distribuite a 34 ore medie settimanali che potranno essere distribuite in modo flessibile; nel settore dell'istruzione tecnica da 36 ore settimanali a una media *standard* di 31 ore con l'aggiunta di 2 ore a disposizione delle scuole per specifici interventi nell'area dell'integrazione.

Nel settore dell'istruzione classica l'articolazione del curriculum in 30 ore medie settimanali – di cui 2 da definirsi a cura della scuola – se comporta una limitata riduzione rispetto al progetto Brocca (34 ore), implica tuttavia un'aggiunta di ore rispetto all'attuale ordinamento.

In ogni caso una riduzione del monte ore complessivo rientra nelle prospettive auspiccate anche dalle stesse scuole che hanno sperimentato il progetto Brocca.

Sono in via di predisposizione piani ispettivi, articolati per territorio, per indirizzi e per discipline, per il sostegno tecnico alle scuole nonchè per il monitoraggio e la valutazione delle sperimentazioni.

Sono previste inoltre numerose iniziative di aggiornamento dei presidi e dei docenti, alcune delle quali allo stato già realizzate mentre altre da realizzare nei prossimi mesi.

Da quanto precede emerge che l'intervento sperimentale proposto e sottoposto alla valutazione e al confronto più ampio non costituisce anticipazione di alcuna soluzione curricolare, ma vuole essere solo un contributo di riflessione operativa alle successive scelte del Governo e del Parlamento, finalizzato ad evitare il ripetersi di normative di fatto di difficile applicazione nelle scuole.

Tale intervento, pertanto, nei limiti sopraindicati, costituisce un'attività doverosa ed autonoma della stessa Amministrazione.

